Firmato Da: BRUNO SIMONETTA MARIA LETIZ Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: effect71ec56d964 Firmato Da: PERNIGOTTO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fb5beeb677fc500

Sent. n. 2/2025 pubbl. il 07/01/2025 Rep. n. 2/2025 del 07/01/2025 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 656-1/2024 p.u.

LIQUIDAZIONE CONFOLLATAN, 3/2025



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile, procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno

Presidente

Dott. Gianluigi Canali

Giudice

Dott. Alessandro Pernigotto

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

MATTIA FESTA

Parte ricorrente

--=000=--

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

MATTIA FESTA ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;



Sent. n. 2/2025 pubbl. il 07/01/2025 Rep. n. 2/2025 del 07/01/2025 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
 osserva quanto segue:
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che
 il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Cologne (BS), Via Ponte Fabbro, n. 74/B e
 non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
- da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.

Va peraltro precisato sin d'ora che, diversamente da quanto prospettato tanto dal ricorrente quanto dall'O.C.C., alla luce dell'art. 6 C.C.I.I. non può essere attribuito carattere prededucibile al credito relativo al compenso concordato fra il ricorrente medesimo ed i procuratori legali che lo hanno assistito ai fini della presentazione del ricorso per apertura della presente procedura.

P.O.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- DICHIARA aperta la liquidazione controllata di MATTIA FESTA (c.f. FSTMTT87T09C618G), residente in Cologne (BS), Via Ponte Fabbro, n. 74/B, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- NOMINA liquidatore la dott.ssa Mila Fantin (avendo il gestore della crisi dichiarato espressamente di non essere disponibile ad assumere l'incarico di liquidatore);



- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.:
- 6) AVVISA che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n. 136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto
- 7) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma due, CCII;
- MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 9) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 11) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 07/01/2025

Il Giudice estensore

Sent. n. 2/2025 pubbl. il 07/01/2025 Rep. n. 2/2025 del 07/01/2025 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Alessandro Pernigotto

Il Presidente Simonetta Bruno